



ridefiniamo / la protezione

Lettera d'Intesa 2019 per i rischi non agevolati

Fra le Parti indicate, e precisamente Axa Assicurazioni S.p.A in seguito denominata "Società" ed il

CONSORZIO DIFESA DI

in seguito denominato "Contraente"

Si conviene quanto segue:

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che tra le Parti sopra indicate è stata sottoscritta una Polizza Convenzione Assicurativa Collettiva, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi atmosferici ai sensi del D.Lgs. 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale - Reg. UE n.1308/2013 art.49 - Reg. UE n.1305/2013 artt. 36 e 37 - Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 12 gennaio 2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M.N. 642 del 21/01/2019; D.M. prezzi 2019, il cui testo, unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione, si intende qui integralmente richiamato e confermato, la Società ed il Contraente in indirizzo convengono di ricorrere per la difesa contro i danni dalle avversità atmosferiche alla copertura assicurativa non agevolata delle produzioni vegetali degli associati al predetto Consorzio.

GARANZIA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA

La presente copertura assicurativa integrativa non agevolata viene prestata limitatamente a quei Soci/Assicurati del Contraente che hanno sottoscritto un certificato/richiesta di assicurazione agevolato risultato regolarmente convalidato dal Contraente e sempreché il suddetto certificato/richiesta di assicurazione preveda l'applicazione di un limite minimo di danno per l'accesso al diritto dell'indennizzo del 20% della produzione assicurata (Soglia di danno) all'interno del Comune.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, che dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato/richiesta di assicurazione agevolato cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita assicurata, i danni provocati dalle avversità atmosferiche assicurate secondo i criteri stabiliti nella convenzione agevolata, sempreché i danni complessivi causati dalle stesse avversità assicurate, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune, non superino la soglia di danno del 20%.

In questo caso viene risarcito il danno relativo alle avversità atmosferiche assicurate grandine, vento forte ed eccesso pioggia al netto della franchigia contrattuale per ciascuna partita assicurata.

Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.

Ai fini delle modalità d'assunzione dei rischi saranno richiamate tutte le modalità riportate all'art.10) della Lettera d'Intesa per i rischi agevolati

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



ridefiniamo / la protezione

GARANZIA NON AGEVOLATA (Mercato Libero)

La presente copertura assicurativa non agevolata viene prestata limitatamente a quei Soci/Assicurati del Contraente che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione non agevolato a Mercato Libero risultato regolarmente convalidato dal Contraente.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, vengono garantiti, i danni provocati dalle avversità atmosferiche assicurate Grandine e Vento Forte, Eccesso Pioggia, secondo le modalità, condizioni e termini previsti nella Polizza Convenzione Collettiva per l'assicurazione agevolata contro i danni causati dalle avversità atmosferiche assicurate. Tali coperture assicurative non devono essere assoggettate al limite di soglia 20% per l'accesso al risarcimento.

TARIFFE DI PREMIO

I tassi di assicurazione allegati alla presente Convenzione o Polizza individuale Mercato Libero ne formano parte integrante. I tassi indicati sono imponibili, pertanto al premio imponibile così determinato va aggiunta l'imposta governativa del 2,50%.

COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Si rinvia al punto 12) della Polizza/Convenzione relativa ai rischi agevolati, salvo per il previsto termine di pagamento che avverrà entro il/2019 per tutti i prodotti.

PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI-INSOLVENZA DEI SOCI

Si rinvia al punto 14) della Polizza/Convenzione relativa ai rischi agevolati.

CONDIZIONI PARTICOLARI: Nessun limite per avversità Grandine e Vento Forte.

La Società ed il Consorzio di difesa, a fronte degli impegni assunti, s'impegnano fin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni e le modalità indicate a valere per il 2019.

Letto, accettato, sottoscritto il/2019

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)